



Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

DELIBERA N. 4 del 16/01/2018

OGGETTO: Art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004. Approvazione schemi di convenzione per il Responsabile del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario e per l'Istruttore amministrativo di supporto al Segretario dell'Unione e ai Responsabili di Servizio.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sedici** del mese di **gennaio** alle ore **16:30**, nella sede dell'Unione, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone di:

PRESIDENTE	PRESENTE	ASSENTE
TESSITORE GAETANO	X	
ASSESSORI	PRESENTE	ASSENTE
LAURETANO Francesco	X	
PAOLO Concetta	X	
PAPA Antonio	X	

Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione dott. Francesco Nazzaro.

Il Presidente dott. Gaetano Tessitore dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso

- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 7 del 14/06/2017 si approvava la dotazione di personale necessaria per il funzionamento dell'Unione dei Comuni Area Caserta Sud – Ovest, che prevede:
 - n. 1 Responsabile del Servizio Amministrativo
 - n. 1 Responsabile del Servizio Finanziario
 - n. 1 Istruttore amministrativo di supporto al Segretario dell'Unione e ai Responsabili di Servizio
- che il Presidente dell'Unione ha richiesto ai Comuni di Francolise e di Canello ed Arnone, con nota prot. 150 del 28/11/2017, l'autorizzazione per l'utilizzo, dal 01/01/2018 al 31/12/2018, dei seguenti dipendenti ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004:
 - dott. Francesco Nazzaro – Segretario comunale di Francolise quale Responsabile del Servizio Amministrativo dell'Unione,
 - rag. Luciano Santagata – Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Francolise per la medesima posizione presso l'Unione,
 - sig. Giovanni Savastano – dipendente del Comune di Canello ed Arnone quale Istruttore amministrativo a supporto del Segretario dell'Unione e dei Responsabili di Servizio;

Richiamati

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”*;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: *“L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”*;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *“gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”* anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale *“gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”*;
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sezione controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;
- che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro;

Visto l'articolo 32 comma 5-ter del D. lgs. 267/2000 TUEL che recita: *“Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle*

unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni”;

Visto il parere emesso dall'ANCI in data 14/09/2015 che, tra l'altro, afferma: *“Di conseguenza, il Segretario comunale di uno dei comuni facenti parte della Unione, chiamato dal suo Presidente a svolgere le funzioni di segretario della stessa Unione, dovrà svolgere dette funzioni, in ossequio del già citato dispositivo legislativo Delrio, senza alcun aggravio di spesa per l'ente sovracomunale che se ne avvale. Occorre altresì rimarcare che le funzioni di segretario della Unione, non comprendono anche delle eventuali funzioni gestionali che il medesimo ente gli volesse affidare sulla base delle proprie fonti statutarie e regolamentari. In tali fattispecie, spetta alle stesse fonti normative locali, disciplinare nel dettaglio le funzioni e stabilire il relativo compenso, diretto a ristorare le maggiori prestazioni gestionali. Infatti, per evitare l'insorgere di un conflitto con il principio costituzionale della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost., va esclusa la gratuità delle speciali prestazioni, non istituzionalmente dovute dal Segretario comunale prescelto. A tale scopo, sembra opportuno fare ricorso al dispositivo del comma 557 dell'art. 1 della Legge 30.12.2004, n.311 (Legge Finanziaria 2005), ritenuto applicabile anche alla categoria dei segretari comunali da parte della giurisprudenza amministrativa e contabile, restando soltanto dubbio se per gli scopi considerati sia sufficiente una semplice disciplina convenzionale (in questo senso si è espressa la Corte dei Conti) o, se sia necessario, e soprattutto possibile, procedere con un separato contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (parte della dottrina).”*

Preso atto che presso l'Unione dei Comuni non risulta assunto in dotazione organica personale a tempo indeterminato, atteso l'utilizzo di personale dei comuni facenti parte l'Unione ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;

Visto il parere del Consiglio di Stato 3764 del 11/12/2013 con il quale il massimo organo della giustizia amministrativa ha ritenuto possibile procedere al conferimento della responsabilità di un Ufficio o Servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del citato comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

Preso atto che per tutti i Comuni facenti parte dell'Unione il Responsabile dell'Area Amministrativa è individuato nella figura del Segretario comunale p.t., ad eccezione del Comune di Francolise;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 così distinte:

- delibera di G.C. n. 109 del 27/11/2017 del Comune di Cancellò ed Arnone a favore del dipendente sig. Giovanni Savastano per gli anni 2017 (a sanzione) e 2018;
- delibera di G.C. n. 143 del 29/11/2017 del Comune di Francolise a favore del Segretario comunale dott. Francesco Nazzaro e del rag. Luciano Santagata;

Acquisiti i prescritti pareri, resi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

con votazione unanime, resa e legalmente verificata

delibera

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 311/2004, il Segretario comunale dott. Francesco Nazzaro a svolgere le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione dei Comuni Area Caserta Sud-ovest, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
- 2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 311/2004, il rag. Luciano Santagata a svolgere le funzioni di Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Unione dei Comuni Area Caserta Sud-ovest, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

- 3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 311/2004, il sig. Giovanni Savastano a svolgere le funzioni di Istruttore amministrativo presso l'Unione dei Comuni Area Caserta Sud-ovest, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e, a sanzione, per l'anno 2017;
- 4) di approvare l'allegato schema convenzionale regolante i rapporti tra l'Unione e i dipendenti sopra indicati;
- 5) di conferire al presente deliberato, ai sensi dell'art. 134 del TUOEL D. lgs. 267/2000, l'immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente dell'Unione
dott. Gaetano Tessitore

Il Segretario dell'Unione
dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Unione il giorno 17/01/2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni.

Dalla sede dell'Unione, li 17/01/2018

Il Segretario dell'Unione
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività

Il sottoscritto Segretario dell'Unione certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:

- immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)
 eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla sede dell'Unione, li 17/01/2018

Il Segretario dell'Unione
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all'originale.

Dalla sede dell'Unione, li

Il Segretario dell'Unione
 Il Funzionario Addetto